



CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE

"I FONTANILI"

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Sommario

TITOLO I – FUNZIONI	5
Art. 1 - Funzioni degli appartenenti al Corpo	5
Art.2 - Ordinamento strutturale del Corpo	5
TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI	5
Art.3 - Organico del Corpo.....	5
Art.4 - Rapporto gerarchico.....	5
Art.5 - Attribuzioni del Comandante	5
Art.6 - Determinazioni del Comandante	6
Art. 7 Comandante e Vice Comandante	6
Art.8 - Responsabile del procedimento.....	7
Art.9 - Attribuzioni dei Funzionari ed Istruttori Direttivi Ufficiali.....	7
Art.10 - Compiti degli Istruttori-Sottufficiali.....	7
Art.11 - Compiti degli Agenti di Polizia Intercomunale	7
Art.12 - Qualifica degli appartenenti al Corpo	7
TITOLO III -FORMAZIONE PROFESSIONALE	7
Art.13 - Formazione di base per agenti allievi.....	7
Art.14 - Qualificazione professionale per Ufficiali e Sottufficiali.....	8
Art.15 - Altri corsi di istruzione professionale	8
Art.16 - Aggiornamento Professionale	8
TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE.....	8
Art.17 - Uniforme di servizio	8
Art.18 - Gradi e distintivi	8
Art.19 - Arma d'ordinanza	9
Art.20 - Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione	9
Art.21 - Servizio in uniforme ed eccezioni.....	9
Art.22 - Tessere di servizio	9
TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA INTERCOMUNALE	10
Art.23 - Finalità generale dei servizi	10

Art.24 - Servizi stradali appiedati	10
Art.25 - Servizi a bordo di veicoli.....	10
Art.26 - Collegamenti dei servizi via radio.....	10
Art.27 - Servizi di pronto intervento.....	11
Art.28 - Servizi interni.....	11
Art.29 - Obbligo di intervento e di rapporto	11
Art.30 - Ordine di servizio.....	11
Art.31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni	12
Art.32 - Efficacia dei servizi del Corpo	12
TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO	12
Art.33 - Assegnazione ed impiego del personale	12
Art.34 - Guida di veicoli ed uso di strumenti.....	12
Art.35 - Prestazioni straordinarie	12
Art.36 - Prolungamento del servizio.....	12
Art.37 - Mobilitazione dei servizi.....	13
Art.38 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo	13
Art.39 - Norme generali: doveri	13
TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO	13
Art.40 - Cura dell'uniforme e della persona	13
Art.41 - Rapporti interni al Corpo.....	13
Art.42 - Comportamento pubblico	13
Art.43 – Saluto.....	14
TITOLO VIII - ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO	14
Art. 44 – Disposizioni generali	14
Art. 45 – Tipo delle armi in dotazione	14
Art. 46 – Numero delle armi in dotazione	14
Art . 47 – Servizi svolti con armi	14
Art. 48 – Assegnazione dell’arma	15
Art. 49 – Modalità di porto dell’arma.....	15
Art. 50 – Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	15

Art. 51 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto	15
Art. 52 – Prelevamento, versamento e uso dell’arma.....	15
Art. 53 – Doveri dell’assegnatario	16
Art. 54 – Custodia delle armi	16
Art. 55 – Armadi metallici.....	16
Art. 56 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	17
Art. 57– Sostituzione delle munizioni.....	17
Art. 58 – Controlli e sorveglianza.....	17
Art. 59 – Doveri del consegnatario (Comandante o suo delegato).....	17
Art. 60 – Addestramento al tiro	17
TITOLO IX - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, E PROVVIDENZA	18
Art.61 - Norme disciplinari	18
Art. 62 – Orari, turni di servizio e riposi settimanali.....	18
Art. 63 - Ferie	18
Art.64 - Casi di assenza dal servizio	18
Art.65 - Accertamenti sanitari	18
Art.66 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo	18
TITOLO X - NORMA FINALE.....	19
Art.67 - Rinvio a disposizioni generali	19

TITOLO I – FUNZIONI

Art. 1 - Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale svolgono le funzioni previste dallo statuto dell'ente, da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi.
2. In particolare:
 - a) espletano servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
 - b) esercitano le funzioni indicate dalla Legge quadro n.65/86;
 - c) concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone dei Comuni associati;
 - e) svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - f) collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e con gli altri organismi della Protezione Civile nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Presidente.

Art.2 - Ordinamento strutturale del Corpo

Il Corpo è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.

TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art.3 - Organico del Corpo

L'organico del Corpo è determinato dalla Giunta dell'Unione in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.
Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7, comma 2°, della Legge quadro n. 65/86, e della Legge Regionale n. 4/2003 e dal D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 80/98.

Art.4 - Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art.5 - Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante è responsabile verso il Presidente del C.d.A. dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo (art.9 legge quadro n.65/86).

2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità alle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- d) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- e) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
- f) rappresentare il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- g) rispondere al Presidente dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
- h) svolgere le funzioni di cui all'art. 51 della L. 142/90 ed in generale le funzioni gestionali;
- i) coordinare l'attuazione degli indirizzi, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, con potestà di formulare proposte in ordine ai programmi di gestione all'organo politico;

Art.6 - Determinazioni del Comandante

- 1) I provvedimenti di gestione del Comandante sono denominati "determinazioni".
- 2) La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per cui viene adottato, ed al conseguente dispositivo
- 3) La determinazione deve contenere, inoltre, oltre a luogo, data, denominazione dell'ente, il numero progressivo annuale da annotare su apposito registro, e la sottoscrizione del Comandante;
- 4) Qualora la determinazione comporti un impegno di spesa deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 5) Le determinazioni vengono affisse in copia, all'Albo pretorio per quindici giorni; contestualmente all'affissione copia del provvedimento viene trasmessa al Presidente dell'Unione ed al Segretario; l'originale è depositato nella raccolta dell'ufficio amministrativo per la relativa conservazione in archivio a pratica conclusa.
- 6) Per la visione ed il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa.

Art. 7 Comandante e Vice Comandante

Il Comandante provvede, con propria determinazione ad individuare, il vice comandante vicario che lo sostituirà in caso di sua assenza temporanea per malattia, ferie o permessi. Il vice comandante vicario deve essere individuato tra il personale appartenente alla categoria "D".

Il Comandante individua altresì un Vice comandante tra gli ufficiali – anche non responsabili di servizio – che sostituisca il Vice comandante vicario in caso di vacanza, assenza o impedimento di quest'ultimo o per altre necessità

Art.8 - Responsabile del procedimento

- 1) Il Comandante può individuare i responsabili dei procedimenti, assegnando loro la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, con esclusione del provvedimento finale, inerente al singolo procedimento amministrativo.
- 2) Fino a quando non è effettuata tale assegnazione è considerato responsabile del procedimento il Comandante.
- 3) Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt.5 e 6 della legge n.241/90 e svolge i compiti attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge n.15/68 e della legge 127/97.

Art.9 - Attribuzioni dei Funzionari ed Istruttori Direttivi Ufficiali

I Funzionari e gli Istruttori Direttivi-Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

Art.10 - Compiti degli Istruttori-Sottufficiali

I sottufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni, verificano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente .

Art.11 - Compiti degli Agenti di Polizia Intercomunale

Gli Agenti di Polizia Intercomunale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzano gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Art.12 - Qualifica degli appartenenti al Corpo

Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art.5 della Legge quadro n.65/86 esercitano anche:

- a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti), o di ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante, agli ufficiali ed agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.57, comma 20, del C.P.P.;
- b) servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art.11 del Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 31 aprile 1992, n.285;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della Legge n.65/86.

La qualifica di Agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.5 Legge n. 65/86.

TITOLO III -FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.13 - Formazione di base per agenti allievi

I vincitori dei concorsi per posti di Agenti sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art.39, 1 comma, Legge Regionale n.4/2003) specifici corsi di formazione di base. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Art.14 - Qualificazione professionale per Ufficiali e Sottufficiali

I vincitori di concorsi per posti di Istruttore e Funzionario sono tenuti a norma art.39, 1 comma, Legge Regionale n.4/2003, a frequentare nei periodi di prova specifici corsi di qualificazione professionale.

Art.15 - Altri corsi di istruzione professionale

Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al pronto soccorso sul posto.

Gli appartenenti al Corpo possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

Art.16 - Aggiornamento Professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni ed addestramento dedicati alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Intercomunale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art.6 della legge n.65/1986 ed in particolare art. 39, 1 comma, Legge Regionale n.4/2003.

TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art.17 - Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario agli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale per lo svolgimento dei servizi.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia in attuazione del regolamento regionale 13 luglio 2004 , N. 2 ed all'art.6 della Legge quadro n.65/86.

Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con apposita delibera dal C.d.A.

La Tabella determina le quantità ed i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, potrà essere adottata l'alta uniforme.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art.18 - Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia con regolamento regionale 13 luglio 2004 , N. 2, e dall'art.6 della Legge quadro n.65/86.

I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nella "Tabella Vestiario" che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile o militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

L'applicazione del grado di Agente istruttore sarà assegnato al personale che maturerà i seguenti requisiti:

- 1) Inquadramento in cat. C4;
- 2) Anzianità di servizio di almeno 12 anni anche se in posizione economica diversa da C4;

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal C.d.A.

Art.19 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 14 marzo 1987, n. 145

L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel Regolamento al titolo VIII.

Art.20 - Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione del Corpo di Polizia Intercomunale sono disciplinate in conformità al regolamento regionale 13 luglio 2004, N. 3 e 6 della Legge quadro n.65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini di servizio e a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Il personale della Polizia Intercomunale porta in dotazione una mazzetta di segnalazione di colore bianco, regolarmente omologata dal Ministero dell'Interno.

Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono portare le manette accuratamente riposte nella loro custodia e saldamente ancorate al cinturone.

Art.21 - Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale prestano normalmente tutti i servizi in uniforme.

Per il comandante è facoltativo l'uso dell'abito civile ad eccezione di quando interviene a manifestazioni pubbliche, a cerimonie in rappresentanza del Corpo e quando prende il comando di reparti inquadrati.

L'attività di servizio in abito civile può essere svolta solo:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile, indicati dal Comando con visto di approvazione del Presidente;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
- c) quando la natura dei servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Art.22 - Tessere di servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale sono muniti di una tessera di servizio che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art.6, comma 40, del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve sempre essere mostrata a richiesta e prima di qualificarsi nel caso in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA INTERCOMUNALE

Art.23 - Finalità generale dei servizi

Il Corpo di Polizia Intercomunale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi del C.d.A. e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego di personale, secondo le modalità previste dal successivo Titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse.

Art.24 - Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità del precedente art.3, sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) Servizi di prossimità per le vie cittadine;
- b) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- c) presidio agli impianti semaforici e semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- d) servizio misto tra l'incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- e) servizio mobile lungo un itinerario;
- f) servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art.25 - Servizi a bordo di veicoli

I servizi di pattuglia sono effettuati allo scopo di sorvegliare frequentemente ed attentamente tutto il territorio di competenza, rilevando e segnalando ogni tipo di anomalità che possa comunque interessare le Amministrazioni dei Comuni associati.

Il personale in servizio di pattuglia deve percorrere l'itinerario ad esso segnalato senza intrattenersi, se non per ragioni di servizio, con terze persone e senza entrare in locali pubblici.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida di veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art.26 - Collegamenti dei servizi via radio

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando, gli agenti muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando, essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

Art.27 - Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando. Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo le istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

Art.28 - Servizi interni

Ai servizi interni è addetto di preferenza personale anziano o dispensato per motivi di salute.

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

Art.29 - Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, salvo circostanze eccezionali ed urgenti, si esclude l'obbligo di intervento per casi e situazioni riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'agente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, l'agente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti o fatti che lasciano conseguenze o per le quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art.30 - Ordine di servizio

Il Comandante o il vice comandante o l'ufficiale delegato, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, ai sensi dell'art. 2 legge n.65/86, dispone gli ordini di servizio di norma mensile, indicando per ciascun dipendente: turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità, impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere, tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art.31 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art.4, comma 40 della Legge quadro 7 marzo 1986, n.65, gli appartenenti al Corpo possono essere autorizzati, singolarmente o riuniti in squadre operative, ad effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali.

In casi d'urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Presidente. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Il Comando di Polizia Intercomunale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti, per necessità derivanti dalla circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie

Art.32 - Efficacia dei servizi del Corpo

Il Comando è tenuto ad informare semestralmente il C.d.A. sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art.23, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art.33 - Assegnazione ed impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Comandante, secondo le direttive del C.d.A., in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia relativa alla mobilità del personale ed organizzazione del lavoro.

Art.34 - Guida di veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi di cui all'art.25, il Comandante affida agli appartenenti al corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature date in consegna per le necessità dei servizi.

Art.35 - Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art.36 - Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art.37 - Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione competente, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art.38 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi d'istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto, come previsto dall'accordo nazionale di comparto di cui all'art.49 del D.P.R. n.333/90.

Art.39 - Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art.23. fermi restando gli obblighi derivanti dall'art.57 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni d'emergenza.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

Art.40 - Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate nell'art. 21. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nella "Tabella Vestiario".

Quando veste in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art.41 - Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuire o menomare in qualunque modo autorità e prestigio.

Art.42 - Comportamento pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto, nonché il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni.

Art.43 – Saluto

Il saluto verso i superiori, i cittadini, le istituzioni e le Autorità che li rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli
- c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone civico o alla bandiera nazionale e dell'Unione Europea.

TITOLO VIII - ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO

Art. 44 – Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65, è disciplinato dalle sotto riportate disposizioni.

Art. 45 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm o 9 x 17 mm. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Art. 46 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Presidente.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto di Pavia.

Art. 47 – Servizi svolti con armi

Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma in dotazione, durante il servizi esterni di vigilanza, dei servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali, dei servizi notturni, di scorta e di pronto intervento.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente autorità.

Art. 48 – Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Corpo intercomunale di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che svolgono i servizi indicati nell'art. 50 comma I in via continuativa. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente per un tempo determinato e il Presidente stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto di Milano. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art. 49 – Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e il cane armato con la sicura non inserita. È consentito il porto dell'arma in modo non visibile, in servizio in abiti civili o fuori dal servizio, purché nell'ambito del territorio comunale. Il Comandante può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Corpo indossa l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Il comandante e il vice comandante possono portare l'arma anche sotto l'uniforme.

Art. 50 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 51 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale consortile, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di norma, senza armi.

In caso di impellenti necessità, mutuo soccorso, attività non programmabili, il personale in servizio, previa autorizzazione della centrale operativa, opererà in supporto munito della normale dotazione, compresa l'arma di servizio.

Il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65, che lo stesso sia svolto con le armi. In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

Art. 52 – Prelevamento, versamento e uso dell'arma

L'arma è assegnata in forma continuativa, con provvedimento annuale dal c.te del corpo.

Gli estremi dell'assegnazione e riconsegna al comando dovranno essere registrati su apposito registro dal consegnatario e custode delle armi.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al consegnatario allorquando, l'assegnatario si astenga dal servizio per malattia o per ferie oppure viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente o dal Prefetto di Milano. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata. L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Resta in carico al comando l'immediata comunicazione alla Stazione Carabinieri competente della movimentazione ed assegnazione delle armi in dotazione ai singoli uff.li od agenti.

Art. 53 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo intercomunale di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) Segnalare immediatamente al Comandante, o suo delegato, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;
- g) Custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti installate nei locali del Corpo

Art. 54 – Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte o casseforti, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati negli 'ufficio del corpo. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, entrambi nominati con provvedimento del Presidente. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 55 – Armadi metallici

Le chiavi degli armadi metallici/casseforti in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate durante le ore d'ufficio dal Comandante , in sua assenza .Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito

contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal Comandante. Il Comandante è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

Art. 56 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

Art. 57– Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'esercito.

Art. 58 – Controlli e sorveglianza

I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Comandante. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro. Il Sindaco e il Comandante dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna, diurna e notturna.

Art. 59 – Doveri del consegnatario (Comandante o suo delegato)

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) La custodia delle armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- d) Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

Art. 60 – Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono effettuare ogni anno almeno due lezioni di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n° 286 .Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

TITOLO IX - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, E PROVVIDENZA

Art.61 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale è regolata dalla normativa prevista per il personale degli Enti locali.

Art. 62 – Orari, turni di servizio e riposi settimanali.

L'orario di servizio è stabilito secondo quanto previsto dal vigente C.N.L., servizi turnati ed è fissato su 35 ore settimanali, da effettuarsi su cinque giorni settimanali, da svolgersi di norma su tre turni giornalieri.

L'orario di copertura dei vari servizi è disposta dal comando, tenuto conto degli indirizzi espressi dal C.D.A..

Per quanto sopra al personale, tenuto conto della turnazione festiva da effettuarsi in orario spezzato, spetta n. 2 giorni di riposo settimanali.

I turni di riposo settimanali sono programmati a cura del comando temperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

Art. 63 - Ferie

Il personale della Polizia Locale ha diritto alle ferie nella misura e con la disciplina previste dalle norme in vigore.

Il Comando determina i turni delle ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle richieste dei singoli interessati.

Di massima, il numero del personale assente per ferie non deve superare 1/5 della forza effettiva, fatta eccezione per il mese d'agosto in cui le ferie saranno concesse in percentuale superiore tenuto conto comunque delle esigenze minime di servizio.

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante del Corpo.

Art.64 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art.65 - Accertamenti sanitari

In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi a seguito di certificazione medica motivata dell'A.S.L.

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, i dipendenti vengono impiegati prioritariamente nei servizi interni o d'ufficio.

Art.66 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Presidente i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

TITOLO X - NORMA FINALE

Art.67 - Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.